SENT. 57/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al RG n. 60718 promosso dal **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Viale dell'Esercito n. 186, 00143 ROMA, rappresentato e difeso - in base al decreto di attribuzione d'incarico in data 17/12/2020 - dal Capo del I Reparto Dirig. Dott. ssa Marzia LETTIERI BARBATO (C.F. LTTMRZ69C71H501I)

-appellante-

contro

XXX **,** nato a XXX il XXX ed ivi residente alla XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Gianluca PRETE (pec: avv.prete@pec.relleva-prete.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi n. 30 e con lui in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 (Studio Placidi) nonché ai fini della comunicazione

degli avvisi di segreteria all'indirizzo fax 0999440521 e/o all'indirizzo pec "avv.prete@pec.relleva-prete.it"

- appellato-

per l'annullamento

della sentenza n. 99/2023, depositata in data 16/02/2023, resa dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, notificata in data 21/02/2023

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19 marzo 2025 il ten. col. Roberto Sulli, per il Ministero della difesa, l'avv. Claudia De Curtis, su delega dell'avv. Prete, per l'appellato

Considerato in

FATTO

1. Con sentenza n. 99/2023 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'appellato, riconoscendogli il diritto a percepire la pensione privilegiata, correlata a infermità contratta per causa di servizio, in cumulo con il trattamento stipendiale conseguito quale dipendente civile del Ministero della Difesa, con decorrenza giuridica dalla data del transito dai ruoli militari a quelli civili dello stesso (1° luglio 2004) ed economica dal quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza in sede amministrativa (26 febbraio 2015), con arretrati pensionistici spettanti maggiorati con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Il ricorrente aveva prestato servizio militare nella Marina Militare dal

16.9.1985 fino al momento del transito all'impiego civile avvenuto in data 1.7.2004. Egli era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, sulla base del processo verbale n. ML/AB n. 269/BIS della CMO di Roma del 15/10/2002. In tale verbale era riportata la diagnosi di "*Cardiopatia ischemica cronica, rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica coronarica in pregresso- duplice by pass aorto coronarico",* riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere n. 30155/2009 del 27.10.2009 del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio (ciò, a seguito di riesame, poiché con parere del 2007 il medesimo rogano sanitario si era espresso negativamente sul punto).

Previa istanza dell'interessato, il ricorrente era autorizzato a transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con trattenimento in servizio militare nella speciale aspettativa con assegni dalla predetta data di riforma fino all'effettivo transito nell'impiego civile, avvenuto appunto con decorrenza dall'1.7.2004.

In seguito all'istanza presentata dal sig. XX il 26.02.2020, il Ministero della Difesa emetteva il decreto n. 1823 in data 8.9.2021 concessivo di pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria, in cumulo con il trattamento di attività per l'infermità sofferta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma 2, e 191, comma 3, D.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal 1° marzo 2020 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda), con ogni accessorio di legge.

Tuttavia, l'appellato contestava il fatto che il cumulo tra i due trattamenti gli era stato attribuito non dalla data del congedo dal servizio militare svolto alle

dipendenze del Ministero della Difesa, nei cui ruoli civili era transitato. Per tale ragione agiva in giudizio, chiedendo il riconoscimento del diritto dalla data di transito dai ruoli militari ai ruoli civili. E il suo ricorso era accolto parzialmente, ovvero era accertato il diritto dal momento del transito, ma il pagamento dei ratei era riconosciuto solo dai cinque anni antecedenti la domanda di pensione in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello da parte del Ministero della difesa, che formulava il motivo d'appello rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.P.R. n. 461/2001; nonché violazione dell'art. 97 Cost.*".

L'ente appellante lamentava una violazione dell'art. 15 DPR 461/2001, secondo il quale l'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione in conformità all'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego.

Si riconosce il diritto al cumulo della pensione privilegiata ordinaria col trattamento di attività, ancorché presupposto indefettibile per l'erogazione della prestazione previdenziale, unitamente ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, sarebbe l'avvenuta cessazione dal servizio, ossia il collocamento a riposo del lavoratore (cfr. art. 1 del D.P.R. n. 1092/1973). Pertanto al soggetto cessato da un ruolo militare per inidoneità è riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta durante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, in applicazione dell'art. 139 del D.P.R. n. 1092/1973 (piuttosto che dell'art. 133 dello stesso Testo unico come ritenuto dall'Amministrazione

militare). Tale prospettazione muove dal presupposto che il diritto a pensione privilegiata possa essere riconosciuto anche in caso di "cessazione dal servizio" per transito all'impiego civile (e non solo per infermità).

In estrema sintesi, con la domanda di "transito" l'interessato non cessa dal servizio con collocamento a riposo che dà diritto a pensione, ma continua il rapporto con l'Amministrazione da dipendente civile conservando i vantaggi del servizio prestato da militare. Altrimenti, si tratterebbe di un'effettiva cessazione dal servizio con un'immissione nel ruolo civile, fra l'altro in soprannumero, senza pubblico concorso, in deroga a tutto il quadro normativo e anche all'art. 97 comma 4 Cost.

In virtù del transito del dipendente militare nei ruoli civili della stessa Amministrazione, il Sig. XXX percepiva, oltre allo stipendio senza soluzione di continuità, il riconoscimento del servizio militare prestato sotto forma di assegno ad personam e dell'anzianità ai fini delle progressioni economiche nell'area funzionale di appartenenza.

Alla luce del combinato disposto dell'art. 167 D.P.R. 1092/1973 e dell'art. 15 comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio dovrebbe, necessariamente, derivare l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. E, l'art 15 del D.P.R. n. 461/2001 al terzo comma recita: "*In conformità all'accertamento di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego o mansione, l'Amministrazione procede entro 30 gg dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici*".

L'interessato non cessava dal servizio, aveva beneficiato del trattenimento in servizio militare, nella speciale aspettativa con assegni, dalla predetta data di

riforma fino all'effettivo transito nell'impiego civile, avvenuto con decorrenza dal 1° luglio 2004.

Secondo l'ente appellante, pertanto, solo volendo intendere l'istanza di pensione privilegiata ordinaria presentata dal Sig. XXX il 26.02.2020 quale revoca della precedente istanza di transito (in luogo di cessazione dal servizio), pur con conservazione dei benefici da esso derivanti, e volendo così egli optare favorevolmente per il trattamento privilegiato, allora l'amministrazione dovrebbe procedere ai sensi degli artt. 167, comma 2, e 191 DPR 1092/1973.

Con il secondo motivo d'appello era poi contestata la violazione degli artt. 26 lett. f) L. n. 599/1954 e 932 D. lgs. n. 66/2010 (C.O.M.). Infatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 lett. h) del D. lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), in sostituzione dell'art. 26 lett. f) L. n. 599/1954, *ratione temporis* applicabile al caso di specie, il Sig. XXX in data 15.10.2002 risultava idoneo alla riserva ed all'impiego civile nei ruoli dell'Amministrazione Difesa; pertanto, "cessava" dal servizio militare non per infermità, bensì per "transito all'impiego civile" (nettamente distinto della cessazione per infermità). Successivamente alla dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare del 15.10.2002, con p.v. della C.M.O. di Roma mod. ML/AB n. 269/BIS (che ne dichiara l'idoneità alla riserva e all'impiego civile, ai sensi dell'art 14 comma 5 L. n. 266/1999), l'appellato era posto nella posizione della speciale aspettativa con assegni e gli era offerta la facoltà di optare o per la posizione della riserva (e cessare per infermità) o di transitare all'impiego civile, ai sensi della L. n. 266/1999 cit. e successivo Decreto Interministeriale 18/04/2002. Dal giudizio di permanente inidoneità al servizio militare e fino all'effettiva assunzione nei

ruoli civili (in data 01/07/2004) egli permaneva nella detta posizione di aspettativa, con sospensione dei benefici di stato giuridico e avanzamento, in virtù dell'art. 2 comma 3 Decreto Interministeriale 18/04/2002 cit. e con cristallizzazione del trattamento economico in godimento alla data del giudizio di permanente non idoneità (ex art. 3 comma 3 e 2 comma 7 D.I. del 2002).

Ai sensi del menzionato art. 26 lett. f) L. n. 599/1954, "*Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: (...) b) infermità; (...) f) nomina all'impiego civile*". In virtù del transito del dipendente militare nei ruoli civili della stessa Amministrazione (espressamente alternativo alla cessazione dal servizio militare permanente per infermità), in data 01.07.2004, il Sig. XXX optava con espressa istanza per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, senza presentare alcuna richiesta di concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Infine, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 191 DPR 1092/1973 e dell'art. 3 Cost. Ai sensi dell'art. 191 comma 3 D. P.R. n. 1092/1973, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa istanza. Nella fattispecie, l'odierno appellato presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria per la sofferta infermità soltanto in data 26.02.2020, dunque dopo circa diciassette anni dalla sua insorgenza. Pertanto, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, il relativo trattamento pensionistico spetterebbe al Sig. XXX a decorrere dal 1° marzo 2020.

In conclusione il Ministero della difesa chiedeva di «- *annullare parzialmente la sentenza impugnata, n. 99/2023 della Corte dei Conti Sezione*

Giurisdizionale per la Regione Campania nella parte in cui, sebbene applica la prescrizione dei ratei quinquennali a decorrere dal 26/02/2015,

- riconosce al Sig. XXX la decorrenza del diritto al cumulo del trattamento di attività e di privilegio dal 01/07/2004 con accessori di legge, in quanto militare inidoneo al S.M.I. e transitato all'impiego civile; - riconoscere al Sig. XXX la decorrenza del diritto al cumulo del trattamento di attività e di privilegio dal 01/03/2020.

- in accoglimento del presente appello, venga annullata, riformata, ed in qualunque modo posta nel nulla la decisione gravata nei modi e nei termini di cui in narrativa, con vittoria di spese, che si quantificano forfettariamente in € 1.000,00 (euro mille/00)».

3. In data 27 febbraio 2025 depositava la propria memoria di costituzione il sig. XXX, nella quale, dopo aver ripercorso i fatti, affermava essere infondato il gravame proposto, trovando incompatibile le argomentazioni spese ad escludere l'applicazione dell'art. 167, comma 1, DPR 1092/1973, per chi cessa dal servizio militare con passaggio al servizio civile, con la posizione dello stesso Ministero, che ormai riconosce la pensione privilegiata in cumulo con lo stipendio.

L'appellato sosteneva infatti essere corretta la decisione di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.

4. All'udienza del 19 marzo 2025 il Ministero si riportava ai propri atti, ribadendo che sull'*an* del diritto al cumulo, tra trattamento pensionistico e trattamento stipendiale, vi è ormai il riconoscimento sulla base della decisione delle Sezioni Riunite della Corte, mentre la giurisprudenza del Consiglio di Stato evidenzierebbe che il transito dai ruoli militari ai ruoli civili

costituirebbe prosecuzione del servizio nell'ambito del medesimo rapporto. In ogni caso, richiamava la giurisprudenza d'appello di questa Corte con riferimento al momento della decorrenza del diritto al trattamento pensionistico.

L'avv. De Curtis si riportava ai propri atti.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. L'odierno appello ha ad oggetto sostanzialmente la questione giuridica della decorrenza del diritto a percepire la pensione privilegiata, correlata a infermità contratta per causa di servizio, in cumulo con il trattamento stipendiale conseguito quale dipendente civile del Ministero della Difesa.

La sentenza di primo grado era censurata con i motivi di impugnazione per aver riconosciuto la decorrenza del diritto dal momento del transito dai ruoli militari a quelli civili, salvo poi stabilire il pagamento dei ratei dal quinquennio antecedente la domanda di pensione per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata.

Secondo l'ente appellante tale decisione sarebbe in contrasto con l'art. 15 d.P.R. 461/2001, l'art. 97 Cost, l'art. 26 lett. f) L. n. 599/1954 l'art. 932 D.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), nonché con l'art. 191 d.P.R. 1092/1973 e art. 3 Cost. Infatti il diritto alla pensione privilegiata e, quindi al cumulo col trattamento stipendiale, dovrebbe essere riconosciuto dal mese successivo alla data della domanda ai sensi dell'art. 191 d.P.R. 1092/1973.

L'appello merita accoglimento.

In conformità alla giurisprudenza d'appello di questa Corte si ritiene che in

questo caso si tratti di ipotesi di liquidazione del trattamento pensionistico a domanda e non d'ufficio, non sussistendo la cessazione dal servizio, ma proseguendo il rapporto di lavoro con il Ministero nei ruoli civili.

L'art. 167 d.P.R. n.1092/1973 dispone che «*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato è liquidato a domanda*».

L'art. 15, comma 3, d.P.R. n. 461/2001, disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che «*In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile*».

L'art. 191, comma 3, d.P.R. 1092/1973 prevede che «*per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*».

Il combinato disposto delle suddette norme determina che il caso di specie, con comportando la cessazione dal servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro, costituisca ipotesi di trattamento pensionistico liquidato a domanda.

Si osserva che «*L'orientamento via via consolidatosi, in casi analoghi,*

dinanzi alle Sezioni Centrali d'Appello (cfr., inter alia, sent. Sez. II n. 440/2022, sez. I n.353/23, sez. III n.216/2014), che questo Collegio condivide, è nel senso che la norma di cui all'art. 167, comma 1, d.p.r. 1092/73:

"deve intendersi riferita alla "definitiva" cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d'ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell'interessato, con decorrenza dal "primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda" ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del DPR n. 1092/1973.

La giurisprudenza di questa Corte dei conti ha chiarito in casi analoghi a quello in esame che la domanda dell'interessato per il trattamento privilegiato deve considerarsi dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente "cessato dal servizio". (sent. sez. I Appello, n.353/2023).

La ratio dell'167, comma 1, d.p.r. 1092/73, infatti, va ricercata nel favore del legislatore verso:

"...coloro che cessano dal servizio per causa di servizio e cioè per tutti coloro ai quali, per malattie e/o infortuni che trovano la loro causa nel servizio prestato, non residua alcuna capacità lavorativa e devono cessare dal servizio, con liquidazione di pensione privilegiata al militare non più idoneo al servizio e conseguente collocamento a riposo...

Nel caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità lavorativa (specifica) con conseguente inidoneità al servizio militare e con

capacità lavorativa residua tanto da rendere l'appellato idoneo al servizio civile, non meritevole pertanto del trattamento di favore che spetta, come detto, solo nelle ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa". (sent. sez. III, n.216/2024).

In altre parole, la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato costituisce una norma di favore dettata per chi cessa l'attività lavorativa per causa di servizio, non residuando più alcuna capacità lavorativa, situazione differente da quella oggetto del presente giudizio, in cui l'appellato è transitato a domanda nei ruoli civili (cfr. Sez. III Giurisdiz. Centr., 2 settembre 2024, n. 216)» (così Sez. III Appello, n. 28/2025).

2. In conclusione, l'appello è accolto e la pensione privilegiata deve essere riconosciuta dal mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

3. Si ritiene che, stante il contrasto di giurisprudenza tra sezioni di primo grado, nonché fra queste e quelle d'appello, vi siano motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- accoglie l'appello;

- compensa le spese

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 19 marzo 2025 e 10 aprile 2025.

L'Estensore Il Presidente

Carola Corrado *Giuseppina Maio*

(firma digitale) (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 22/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 22/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"